



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“ ROSINA SALVO “- TRAPANI

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 -

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it

Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.edu.it

Circ. n.69

Trapani, 25/11/2019

Ai docenti delle classi quinte
Agli Alunni delle classi quinte
All'Ufficio Alunni
Al DSGA

Oggetto: Nota MIUR del 25 novembre 2019 – Prime indicazioni Esami di Stato 2019/20 – Prova Invalsi e Alternanza Scuola Lavoro requisiti obbligatori per ammissione.

Maturità 2020: il MIUR ha fornito le prime indicazioni con la nota del 25 novembre 2019 e tra queste i requisiti di ammissione degli studenti.

La nota afferma che non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell'entrata in vigore delle lettere b) e c) del comma 2 art. 13 del decreto legislativo n. 62/2017, i requisiti ivi previsti trovano piena applicazione per il corrente anno scolastico.

Lo scorso anno il Ministro Bussetti aveva derogato con apposita nota dall'obbligo di partecipazione alla Prova Invalsi di V classe e dall'obbligo di svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro.

Quest'anno tale deroga non è intervenuta pertanto il MIUR ritiene che tali obblighi entrino in vigore

Requisiti ammissione Esami di Stato

Di conseguenza requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2020 dei candidati interni sono:

- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall'art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI
- svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi.

Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni dall'art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.

Ammissione maturità: frequenza e deroghe

Per l'ammissione all'esame, come detto sopra, è necessaria una frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali.

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Ammissione con insufficienza in una o più discipline

Lo studente può essere ammesso all'esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

In tal caso, l'ammissione va adeguatamente motivata e il voto dell'insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, diventa un giudizio motivato scritto a verbale.

Abbreviazione per merito

Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all'esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi nel comportamento;
- aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;
- aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il penultimo (classi II e III);
- non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).

Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

[La nota Miur del 25 novembre 2019 – Prime indicazioni Esami di Stato 2019/20](#)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Messina Giuseppina)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n. 39/93